

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 728

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2001

—————

Istituzione di un’area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La funzionalità della pubblica amministrazione non può prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane interne più qualificate e capaci.

I funzionari direttivi pubblici (che svolgono funzioni di direzione di importanti uffici - anche a livello dirigenziale - e di diretta collaborazione con la dirigenza) sono risultati estremamente penalizzati dai nuovi contratti nazionali ed integrativi di lavoro.

Il presente disegno di legge restituisce dignità professionale e motivazione ad una ca-

tegoria di personale strategicamente importante per una corretta organizzazione e gestione degli uffici pubblici e, di conseguenza, per la qualità dei servizi ai cittadini.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, in quanto per la sua attuazione è sufficiente una diversa destinazione (per la quota necessaria e proporzionale) degli stanziamenti complessivi previsti per i contratti nazionali di lavoro relativi al personale d'area non dirigenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono istituiti: l'area della vicedirigenza pubblica, il relativo ruolo unico ed albo professionale, nonchè l'autonomia e separata area contrattuale.

2. Nell'area di cui al comma 1 è immesso il personale che alla data del 1° gennaio 2001 appartiene alle posizioni C/3 o C/3 S e ruolo ad esaurimento del comparto ministeri ed equivalenti degli altri comparti del pubblico impiego.

3. La tenuta del ruolo e dell'albo professionale di accesso all'area della vicedirigenza pubblica da parte del restante personale dell'area C od equivalenti sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è stabilito con la contrattazione collettiva nazionale in misura percentuale all'importo iniziale stipendiale stabilito per il personale dirigente dell'area 1.

